

3 La domanda di risarcimento per quanto riguarda le spese di garanzia bancaria sostenute dalla ricorrente prima del 31 gennaio 1999 è irricevibile.

4 Per il resto il ricorso è infondato.

5 La ricorrente è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 124 del 24.5.2003.

2 La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3 L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 2.8.2003.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 aprile 2005

nella causa T-164/03, Ampafrance SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)

(«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale "monBeBe" — Marchi denominativi anteriori bebe — Motivo relativo di rigetto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 155/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-164/03, Ampafrance SA, con sede in Cholet (Francia), rappresentata dall'avv. C. Bercial Arias, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. Rassat e A. Folliard-Monguiral), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Johnson & Johnson GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dall'avv. D. von Schultz, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2003 (caso R 220/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ampafrance SA e la Johnson & Johnson GmbH, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 aprile 2005

nella causa T-211/03: Faber Chimica Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo Faber — Opposizione del titolare dei marchi nazionali denominativi e figurativi NABER — Diniego di registrazione»)

(2005/C 155/30)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-211/03, Faber Chimica Srl, con sede in Fabriano, rappresentata dagli avv.ti P. Tartuferi e M. Andreano, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra M. Capostagno e sig. O. Montalto), altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'UAMI: Industrias Químicas Naber, SA Nabersa, con sede in Valencia (Spagna), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 marzo 2003 (procedimento R 620/2001 4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Faber Chimica Srl e la Industrias Químicas Naber, SA Nabersa, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papisavvas, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione 19 marzo 2003 (procedimento R 620/2001 4) della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata nella parte in cui ha accolto l'opposizione del titolare del marchio denominativo spagnolo NABER.